



CITTÀ DI POTENZA

UNITÀ DI DIREZIONE “*RISORSE FINANZIARIE*”

Unità Organizzativa Gestione Entrate Tributarie

Oggetto: Aliquote IMU e TASI 2016 a seguito della dichiarazione di dissesto - Mantenimento maggiorazione Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Relazione istruttoria/illustrativa

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103 del 20 novembre 2014, ai sensi degli articoli 244 e seguenti del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Potenza.

Lo stesso Consiglio Comunale, con deliberazione n. 108 del 19.12.2014, ai sensi dell'articolo 251, comma 1, del sopracitato decreto legislativo, ha deliberato le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) nella misura massima consentita dalla normativa vigente, a valere per l'anno d'imposta 2015 e con efficacia quinquennale.

Con successiva deliberazione n. 46 del 22 aprile 2015, il Consiglio Comunale, preso atto delle modifiche apportate alle aliquote massime TASI dal comma 689 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha rideterminato, limitatamente all'anno d'imposta 2015, le aliquote massime e le detrazioni TASI stabilite a seguito del dissesto finanziario dell'Ente come segue:

- aliquota pari allo 0,25 per cento per i seguenti fabbricati:
 - a) abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, e relative pertinenze come definite ai fini IMU;
 - b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari come definite ai fini IMU;
 - c) casa coniugale e relative pertinenze come definite ai fini IMU assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - d) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - e) unità immobiliari possedute e non concesse in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
 - f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
- aliquota pari allo 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
- aliquota pari allo 0,08 per cento per tutti i fabbricati diversi da quelli elencati ai punti precedenti e per le aree edificabili.

- per le sole fattispecie riportate alle precedenti lettere a), b) e c), dal tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 50, oltre euro 25 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Atteso che l'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) ha apportato le seguenti modifiche alla disciplina delle aliquote TASI:

✓ comma 14

- esclusione dalla tassazione delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- riduzione allo 0,1 per cento dell'aliquota relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, con possibilità di modificare la suddetta aliquota in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;

✓ comma 26

- sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle deliberazioni comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

✓ comma 28

- possibilità, per l'anno 2016, di mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale e limitatamente agli immobili non esentati la maggiorazione della TASI nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Preso atto altresì che, ai sensi del già citato comma 14 dell'articolo 1 della Legge di stabilità 2016, nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita nel regolamento relativo all'anno 2015, che per il Comune di Potenza è pari all'80 per cento.

Ritenuto necessario, al fine di non intaccare le previsioni di entrata inserite nel bilancio stabilmente riequilibrato 2014-2018 approvato a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, avvalersi per l'anno 2016 della su descritta possibilità di mantenere l'aliquota aggiuntiva dello 0,08 per cento a carico delle unità immobiliari che vi erano assoggettate nell'anno 2015, con esclusione di quelle dichiarate esenti ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016.

Considerato che le modifiche che con il presente atto si intendono apportare al quadro delle aliquote TASI definito con la citata deliberazione consiliare n. 46/2015 si limitano a prendere atto dell'intervenuta modifica legislativa della disciplina delle aliquote TASI e, pertanto, esulano dal campo di applicazione della prescrizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 251 del D.Lgs 267/2000, in base alla quale le delibere tributarie e tariffarie adottate a seguito della dichiarazione di dissesto non sono revocabili e hanno efficacia per l'intera durata della procedura di risanamento, che è pari a cinque anni, decorrenti da quello cui si riferisce l'ipotesi di bilancio riequilibrato.

Atteso che la base imponibile della TASI e la medesima prevista per l'IMU e che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU.

Tenuto conto che, con la citata deliberazione consiliare 108/2014, sono state previste ai fini dell'IMU, a decorrere dall'anno 2015 e per un quinquennio, le seguenti aliquote massime:

- aliquota di base pari all'1,06 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legge 201/2011;
- aliquota ridotta pari allo 0,6 per cento, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011.

Tenuto conto altresì che, ai sensi dell'articolo 1, comma 677, della citata legge 147/2013, ai fini TASI è stato previsto che in sede di deliberazione delle aliquote dovrà in ogni caso essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI ed IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non potrà essere superiore alle su riportate aliquote massime consentite ai fini IMU per le diverse tipologie di immobile.

Preso atto che, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Atteso che, ai sensi dell'articolo 13-bis del Decreto legge 201/2011 e dell'articolo 1, comma 688, della Legge 147/2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, da effettuarsi nel termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta, applicandosi in caso contrario gli atti adottati per l'anno precedente.

Ritenuto necessario trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno.

Richiamati:

- l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'articolo 172, comma 1, lett. e) del su citato TUEL, che prevede che al bilancio di previsione siano allegate le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni;
- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che prevede quale termine per deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi degli enti locali quello stabilito da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo altresì che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prescrive che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, che differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 30 aprile 2016.

Visti:

- i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE

1. Mantenere per l'anno 2016, relativamente al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), l'aliquota aggiuntiva dello 0,8 per mille a carico delle unità immobiliari che vi erano assoggettate nell'anno 2015, con esclusione di quelle dichiarate esenti dai commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
2. Dare atto che, relativamente al Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), le aliquote da applicare per l'anno 2016, ai sensi e per gli effetti delle Deliberazioni Consiliari n. 108 del 19.12.2014 e n. 46 del 22 aprile 2015 adottate a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, sono le seguenti:
 - aliquota pari allo 0,25 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
 - aliquota pari allo 0,10 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
 - aliquota pari allo 0,08 per cento per le aree edificabili e per tutti i fabbricati diversi da quelli elencati ai punti precedenti e dall'abitazione principale.
3. Dare atto che, relativamente all'Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote da applicare per l'anno 2016, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione Consiliare n. 108 del 19.12.2014 adottata a seguito della dichiarazione di dissesto finanziario dell'Ente, sono le seguenti:
 - aliquota di base pari all'1,06 per cento, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto legge 201/2011;
 - aliquota ridotta pari allo 0,6 per cento, con detrazione di euro 200 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e per le relative pertinenze, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 10, del Decreto legge 201/2011.
4. Dare atto che, nel caso in cui le unità immobiliari fossero occupate da soggetti diversi dal titolare del diritto reale sull'immobile, la TASI dovuta per l'anno 2016, determinata a seguito dell'applicazione delle aliquote individuate al precedente punto 2, venga corrisposta nella misura dell'80 per cento dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare e del restante 20% dall'occupante.
5. Dare atto che la somma delle aliquote TASI ed IMU, come stabilite per l'anno 2016 dalla presente deliberazione e dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 108/2014 e n. 46/2015, rispettano per ciascuna tipologia di immobile il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

6. Comunicare, ai sensi dell'articolo 251, comma 6, del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno entro 30 giorni dalla data di adozione.
7. Trasmettere, a norma dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto legge 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

Il Dirigente dell'U.D. Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni MOSCATIELLO

L'Assessore ai Servizi Finanziari-Patrimonio
Dott. Luigi VERGARI

Potenza, 12 aprile 2016

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.4.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 12 aprile 2016

Il Dirigente dell'U.D. Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni MOSCATIELLO

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.04.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali) si esprime il seguente **parere:**
FAVOREVOLE

Potenza, 12 aprile 2016

Il Dirigente dell'U.D. Risorse Finanziarie
Dott. Giovanni MOSCATIELLO